



**ALLE IMPRESE EDILI ISCRITTE**  
**AGLI STUDI DI CONSULENZA**  
**LORO SEDI**

**CIRCOLARE N. 03/2015**

**OGGETTO: procedure DURC ON LINE.**

Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1 giugno 2015, ha dato attuazione al Decreto Legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito dalla Legge 16 maggio 2014, n. 78, recante "semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva.", sostituendo di fatto la procedura di richiesta DURC attraverso lo Sportello Unico Previdenziale.

A tale effetto si rende noto che dal **1° luglio 2015** la verifica della regolarità contributiva, anche per le attività afferenti il comparto dell'edilizia, deve essere effettuata dai soggetti abilitati tramite **l'accesso ai portali INPS ([www.inps.it](http://www.inps.it)) ed INAIL ([www.inail.it](http://www.inail.it)) – funzione "consulta regolarità" inserendo il solo Codice Fiscale dell'impresa oggetto della verifica.**

I predetti canali sostituiscono la richiesta mediante Sportello Unico Previdenziale ([www.sportellounicoprevidenziale.it](http://www.sportellounicoprevidenziale.it)), tranne per alcune specifiche discipline, che restano assoggettate alle previgenti modalità di rilascio del DURC. **Trattasi, in particolare, del DURC richiesto:**

- in presenza di una certificazione di crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione (art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012 conv. da Legge n. 94/2012);
- in relazione alla regolarità contributiva da verificare «con riferimento alla data di emissione della fattura o richiesta equivalente di pagamento» (art. 6, comma 11-ter, D.L. n. 35/2013 conv. da Legge n. 64/2013);
- in applicazione della procedura di emersione di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a) del Decreto del Ministero dell'Interno del 29 agosto 2012;
- in applicazione della procedura di «esecuzione dei lavori per la ricostruzione e la riparazione di edifici ubicati nel comune di L'Aquila e negli altri comuni del Cratere» di cui all'articolo 10 del D.P.C.M. 4 febbraio 2013.

**I soggetti abilitati ad effettuare la verifica di regolarità contributiva sono:**

- a) le amministrazioni aggiudicatrici, gli organismi di diritto pubblico, gli enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti (...);
- b) gli Organismi di attestazione SOA;
- c) le Amministrazioni pubbliche concedenti;
- d) le Amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi;
- e) l'impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell'impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;
- f) le banche o gli intermediari finanziari.

La circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 19 dell'8 giugno 2015 chiarisce che in una prima fase di applicazione della nuova disciplina, i soggetti delegati di cui alle lettere e) ed f) resteranno esclusi dalla possibilità di avviare la verifica della regolarità contributiva in attesa delle necessarie implementazioni informatiche. I soggetti delegati ai sensi dell'articolo 1 della Legge n. 12/1979 (consulenti del lavoro) sono, invece, da subito abilitati.

#### **Requisiti di regolarità contributiva**

L'interrogazione telematica avviene in **tempo reale** e viene effettuata nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi ai quali è richiesto il possesso del DURC ai sensi della vigente normativa. La verifica della regolarità in tempo reale riguarda i **pagamenti dovuti dall'impresa scaduti fino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata**, a condizione che sia scaduto il termine di presentazione delle relative denunce retributive.

**Non viene considerato grave uno scostamento tra le somme dovute e quelle versate pari o inferiore a € 150,00**, comprensivi di eventuali accessori di legge, con riferimento a ciascun Istituto ed a ciascuna Cassa Edile (l'impresa viene ritenuta, di conseguenza, regolare).

Nel caso di verifica con esito positivo il sistema genera un Documento in formato .pdf (non modificabile) con dichiarazione di regolarità. **Tale Documento**, la cui **validità** è di **120 giorni**, **sostituisce ad ogni effetto il precedente DURC** (es. DURC per: appalto di lavori pubblici, lavori privati in edilizia, attestazione SOA / iscrizione albo fornitori, agevolazioni / finanziamenti / sovvenzioni / autorizzazioni, ecc.) e sarà utilizzabile, oltre che nel procedimento per cui è stato richiesto, in ogni altro ambito in cui sia prevista l'acquisizione della verifica della regolarità (**unicità della verifica di regolarità**).

Qualora la verifica interessi la posizione di un soggetto per il quale sia già stato prodotto il Documento in formato .pdf, il sistema rinvia al medesimo Documento ove lo stesso risulti ancora in corso di validità.

#### **Assenza di regolarità**

Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale, l'INPS, l'INAIL e le Casse Edili trasmettono via PEC all'interessato o al consulente del lavoro delegato **l'invito a regolarizzare la posizione**, con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo, **entro un termine non superiore a 15 giorni** dalla notifica dell'invito alla regolarizzazione. Decorso inutilmente il termine assegnato per la regolarizzazione, il risultato negativo viene comunicato esclusivamente ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione. Il Documento riporta in tal caso gli importi a debito e le cause di irregolarità.

#### **Codice Statistico Contributivo (CSC) edile**

**L'inquadramento previdenziale nei diversi settori di attività viene effettuato dall'INPS con riferimento all'attività effettivamente esercitata, indipendentemente dal contratto collettivo applicato.**

In presenza di una richiesta di DURC ON LINE, il sistema INPS includerà la verifica della regolarità anche nei confronti delle Casse Edili sulla base del codice CSC assegnato, ovvero del Codice Statistico Contributivo attribuito dall'INPS all'impresa.

Pertanto se un'impresa con dipendenti ha un CSC edile, il DURC ON LINE riporterà sempre l'esito delle Casse Edili, indipendentemente dal fatto che l'impresa abbia alle proprie dipendenze operai o soltanto impiegati.

**DURC richiesti prima del 1° luglio 2015**

**Da ultimo si ritiene utile chiarire che i DURC richiesti prima dell'entrata in vigore del Decreto Ministeriale (ovvero prima del 1° luglio 2015) e in corso di validità possono essere utilizzati nelle ipotesi e nei periodi di validità previsti dalla previgente disciplina.**

Per tutto quanto non esplicitato nella presente informativa, vi rimandiamo alla consultazione dei seguenti documenti normativi all'indirizzo [www.ceso.org/circolari](http://www.ceso.org/circolari):

- Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015;
- Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 19/2015 dell'8 giugno 2015;
- Comunicazione CNCE n. 570 del 18 giugno 2015;

Con riserva di ulteriori aggiornamenti e approfondimenti.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE  
(Luca Patiarca)

